

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI AREZZO

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici proclami

PER

EMANUELLI Debora, nata ad Arezzo (AR) il 16.11.1989 ed ivi residente in via Pietro Mori n. 6, C.F.: MNLD89S56A390C, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **U.S.R. per la Toscana – Ambito Territoriale per la provincia di Arezzo**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Arezzo, via Monte Falco n. 55;
tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via Degli Arazzieri n. 4, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

E CONTRO



- gli iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA dell'USR Toscana – ATP di Arezzo

-controinteressati-

OGGETTO

inserimento della ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di collaboratore scolastico- dell'USR Toscana – ATP di Arezzo.

~~~~~

## **FATTO**

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto n. 89 del 21 maggio 2024, disponeva l'inserimento/conferma/aggiornamento solo della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 (*cfr. all. n. 1*).

Cosicché, in data 26.06.2024, la sig.ra Emanuelli Debora presentava domanda di aggiornamento per la terza fascia del personale ATA (*cfr. all. n. 2*) pur possedendo i requisiti di accesso alla seconda fascia ATA di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), punto 2) del DM 13.12.2000 n. 430 (*cfr. all. n. 3*), ossia l'avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche in qualità di collaboratore scolastico, giusti contratti in atti (*cfr. all. n. 4*).

Pertanto, oggi risulta inserita nelle graduatorie di terza fascia ATA -profilo di collaboratore scolastico- (*cfr. all. n. 5*) pubblicate in data 03.09.2024 dall'Istituto Comprensivo Statale “F. Mochi” di Levane (AR) (*cfr. all. n. 6*).

Accade infatti che, il Ministero aggiorna regolarmente solo la prima e la terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA: la prima (c.d. fascia dei 24 mesi) viene aggiornata annualmente (*cfr. a titolo esemplificativo all. n. 7*), la terza ogni triennio (*cfr. a titolo esemplificativo all. n. 8*); mentre la seconda fascia è dal 2004 che non viene più aggiornata venendo così, di fatto, chiusa.

Ciò, in palese violazione delle disposizioni di reclutamento del personale ATA e venendo, così, gravemente leso il diritto della ricorrente.



Tutto ciò premesso, la sig.ra Emanuelli Debora agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Preliminarmente, sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è *“volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib. Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento di parte ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011). Da qui la giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice di Lavoro.

^ ^ ^ ^ ^

**2) Illegittimità e, conseguente, disapplicazione del decreto Ministeriale n. 89 del 21.05.2024. Violazione dell'art. 4, comma 11, della Legge n. 124/1999. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del “favor participationis”. Violazione del principio di buona amministrazione e di ragionevolezza.**



La Legge 03.05.1999 n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” all’art. 4 disciplina le “Supplenze”, e dispone al comma 11 che “Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)”.

Quindi, al personale ATA, proprio ai sensi dell’art. 4 comma 11 della Legge n. 124/1999, deve applicarsi la stessa disciplina del personale docente, così come anche statuito da pacifica giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 30.07.2003, n. 1212).

Ma accade che mentre per il personale docente ed educativo le graduatorie di circolo e di istituto (suddivise anch’esse in tre fasce) sono aperte e, con gli aggiornamenti periodici, sono consentiti i nuovi inserimenti in tutte e tre le fasce agli aventi titolo (cfr. all. n. 9), per le graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, il Ministero aggiorna, annualmente, la prima fascia e, ogni tre anni, la terza, (giusta documentazione allegata ai nn. 7 e 8), mentre la seconda fascia è di fatto chiusa, pur non esistendo nessuna norma che ne abbia disposto la chiusura.

L’amministrazione impedisce, immotivatamente, solo l’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA agli aventi diritto, ossia a coloro che hanno maturato il requisito dei 30 giorni di servizio previsto dall’art. 5, comma 3, lett. b) punto 2, del DM 13.12.2000 n. 430.

All’uopo, l’art. 5 del DM 13.12.2000 n. 430, che suddivide le graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA in tre fasce, espressamente prevede al comma 3, lett. b), che la seconda comprende:

- 1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
- 2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;
- 3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.



Dalla lettura della predetta disposizione si comprende che, così come la prima e la terza anche la seconda fascia deve essere periodicamente aggiornata: non avrebbe senso richiedere il requisito del servizio (di trenta giorni) prestato negli ultimi tre anni se si trattasse di una fascia chiusa a nuovi inserimenti.

Chiudere la seconda fascia delle graduatorie del personale ATA significa non rispettare il contenuto dell'art. 4, comma 11, della L. 124/1999.

È doveroso dire che per il personale docente esistono anche **le Graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), ma esse sono ben distinte e separate dalle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente**, che, lo si ripete, vengono aggiornate ciclicamente in tutte e tre le fasce (*giusta documentazione allegata al n. 9*).

Per completezza argomentativa occorre evidenziare che le graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE) per il personale docente, poc'anzi citate, nacquero come graduatorie provinciali permanenti nelle quali era consentito l'accesso periodico con i relativi aggiornamenti ministeriali, ma è intervenuta la legge del 27.12.2006 n. 296 che le ha trasformate in graduatorie ad esaurimento e da quel momento sono state chiuse a nuovi inserimenti di personale docente.

Però, non esiste nessuna legge che abbia chiuso le **graduatorie di circolo e di istituto** (tantomeno la singola e sola seconda fascia!) del personale ATA!

Di fatto, il ministero ha deciso a proprio piacimento di chiudere solo la seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA.

Per scrupolo difensivo si evidenzia che per il personale docente, in sostituzione delle ex graduatorie provinciali permanenti divenute, lo si ripete, a seguito della legge 2006/296, ad esaurimento (c.d. GAE), sono state istituite, nuovamente, le graduatorie provinciali per le supplenze, c.d. GPS, aperte a nuovi inserimenti, giusti i periodici decreti di aggiornamento (*cfr. O.m. n. 60/2020 del 10.07.2020; cfr. O.m. n. 89/2024 del 21.05.2024, già versate in atti in all. n. 9*). Ciò a dimostrazione che per il personale docente sia le graduatorie di circolo e d'istituto che le graduatorie provinciali (GPS) sono aperte; pertanto, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 4, comma 11, Legge del 03.05.1999 n. 124 anche al personale ATA deve applicarsi la stessa previsione.

È palese l'irragionevolezza, l'illogicità e l'arbitrarietà dell'agire amministrativo, nonché la grave discriminazione perpetrata.



Da qui la violazione dei principi costituzionali di buona fede, di correttezza, di non contraddittorietà, del legittimo affidamento e del “*favor participationis*” cui è tenuta la p.a..

La giurisprudenza di merito è granitica nel sancire l’illegittimità dell’agire amministrativo. Nella specie, in identiche controversie a quella per cui qui è causa diversi Giudici del Lavoro hanno accolto i ricorsi consentendo agli istanti -in possesso del requisito dei 30 giorni di servizio nelle istituzioni scolastiche- di fare accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, giuste sentenze allegate (*cfr. all.ti dal n. 10 al n. 22*).

Per tutto quanto sopra argomentato, la ricorrente, possedendo i titoli di servizio richiesti dall’art. 5, comma 3, lett. b), punto 2, del citato d.m. n. 430/2000 (*giusta documentazione allegata al n. 4*), ha diritto di accesso alla seconda fascia del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico-.

~~~~~

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che si trovano inseriti nella seconda fascia del personale ATA. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell’impossibilità di identificare i controinteressati.

Si osserva che, mancando nelle graduatorie pubblicate dall’USR Toscana – ATP di Arezzo qualsiasi indicazione di residenza e altri dati identificativi degli aspiranti ivi inclusi, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall’art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel sito internet del MIM e/o dell’USR Toscana – ATP di Arezzo.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti inseriti nelle graduatorie in quanto oggi



esso è il mezzo di comunicazione ufficiale quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIM e/o sul sito dell’USR Toscana – ATP di Arezzo.

^^^^

Per le suesposte ragioni, la sig.ra Emanuelli Debora, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:

autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM e/o dell’USR Toscana – ATP di Arezzo;

- per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso dell’idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico- e, per l’effetto, ordinare al MIM -USR Toscana - ATP di Arezzo di inserirla nella predetta seconda fascia, nella posizione e secondo il punteggio maturato e spettante per legge;

- Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.



Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente ha versato il pagamento del CU, ridotto della metà, per l'importo di € 259,00.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024;
- 2) domanda aggiornamento ATA del 26.06.2024, prot. n. 13486854;
- 3) DM n. 430 del 13.12.2000;
- 4) contratti di lavoro;
- 5) graduatoria definitiva (2024/2027) terza fascia ATA -profilo di collaboratore scolastico-;
- 6) decreto, datato 03.09.2024 prot. n. 5337, del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "F. Mochi" di Levane (AR) di pubblicazione delle graduatorie ATA valide per il triennio 2024/2027;
- 7) note ministeriali aggiornamento di 1^ fascia ATA -dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2024/2025;
- 8) decreti ministeriali aggiornamento di 3^ fascia ATA -dall'a.s. 2011/2014 all'a.s. 2021/2024;
- 9) decreti ministeriali aggiornamento delle tre fasce (1^, 2^ e 3^) delle graduatorie del personale docente -dall'a.s. 2011/2014 all'a.s. 2024/2025-;
- 10) sentenza Tribunale di Agrigento n. 282_2024;
- 11) sentenza Tribunale di Catanzaro n. 496_2024;
- 12) sentenza Tribunale di Catanzaro n. 767_2024;
- 13) sentenza Tribunale di Siracusa n. 771_2024;
- 14) sentenza Tribunale di Bari n. 1077_2024;
- 15) sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. 412_2024;
- 16) sentenza Tribunale di Cosenza n. 2325_2024;
- 17) sentenza Tribunale di Bologna n. 326_2023;
- 18) sentenza Tribunale di Bologna n. 447_2023;
- 19) sentenza Tribunale di Bologna n. 252_2023;
- 20) sentenza Tribunale di Napoli n. 1534_2023;
- 21) sentenza Tribunale di Pordenone n. 101_2023;
- 22) sentenza Tribunale di Arezzo n. 238_2022.



S. Mango d'Aquino, addì 17.03.2025

-avv. Mario Chieffallo-

